

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Provincia Autonoma di Trento

SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONE

DELLA TA.RI. di cui all'articolo 1 commi 639 e seguenti della L. n.

147/2013 e s.m..

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, tra la
Comunità della Vallagarina ed i Comuni di Besenello, Brentonico, Calliano,
Folgaria, Lavarone, Luserna, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis,
Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano come di seguito
rubricati:-----

1. _____, nato a _____ il _____, in qualità di
Presidente della Comunità della Vallagarina con sede a Rovereto in via
Tommaseo, n. 5 (C.F. _____), il quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che
rappresenta a ciò autorizzato con delibera _____ n. ____ d.d.
_____;

2. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Sindaco del
Comune di _____ (C.F. _____), il quale dichiara di
agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che
rappresenta a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. ____ d.d.
_____;

PREMESSO:

- che l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito a partire dal periodo
d'imposta 2013 per tutti i Comuni l'abrogazione della tassa R.S.U.,
ovvero della T.I.A. presuntiva (metodo normalizzato) di cui al D.P.R. n.

158/1999, ovvero della T.I.A. puntuale, e la loro sostituzione con la TA.R.E.S. (tassa sui rifiuti e sui servizi) ovvero, ricorrendo i presupposti di cui al comma 29 del medesimo art. 14, con una tariffa di tipo patrimoniale;-----

- che l'articolo 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m. istituisce a far data dall'1.1.2014 l'Imposta Comunale Unica (I.U.C.), composta da tre distinti tributi tra i quali la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.). La medesima fonte normativa stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2014 è abrogato il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.), entrato in vigore dall'1.1.2013 ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.;-----
- che la T.I.A. presuntiva (metodo normalizzato) è rimasta in vigore fino al 31.12.2012 in tutti i Comuni sopra richiamati, e che la tariffa stessa è stata gestita dalla Comunità della Vallagarina ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 5/1998, così come la stessa Comunità ha gestito a mezzo di apposita convenzione la TA.R.E.S. per l'anno d'imposta 2013;-----
- che con deliberazione del Consiglio Comunale i Comuni di Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Lavarone, Luserna, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano, hanno approvato il Regolamento per l'abrogazione della TA.R.E.S. dall'1.1.2014 e la contestuale istituzione della TA.RI., di cui all'articolo 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m. nonché adottato gli altri atti prodromici all'applicazione della nuova tassa (piano finanziario e sistema tariffario);-----
- Ai sensi del comma 691 dell'art.1 della Legge 147/2013, i comuni

possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.) di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.-----

- che in sede di approvazione del Regolamento TA.RI. in vigore dal periodo d'imposta 2014 i Comuni sopra individuati hanno stabilito di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 comma 691 della L 147/2013 ed hanno affidato alla Comunità della Vallagarina la gestione della TA.RI. nei termini sopra illustrati per l'anno 2014, e ciò in base a specifica convenzione;-----
- che al 31 dicembre 2015 giunge a scadenza l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani a cui si riferiva la convenzione in essere e che è pertanto necessario procedere con l'approvazione di una nuova convenzione al fine di disciplinare i rapporti con i Comuni aderenti;-----
- premesso che alla data dell'entrata in vigore della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 il Comprensorio della Vallagarina, ora Comunità, espletava i servizi di raccolta smaltimento dei rifiuti nei territori comunali sopra citati;
- preso atto che nel dicembre del 2014 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il IV aggiornamento del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti che, al capitolo 3.2 "La riorganizzazione degli ambiti di raccolta"

e relativo Allegato 1, conferma il bacino di raccolta gestito dalla Comunità della Vallagarina;

- vista la deliberazione n. ____ di data _____ con la quale è stata approvata la nuova convenzione per la gestione, da parte della Comunità della Vallagarina, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata, di gestione dei C.R.Z. e dei C.R.M. e dei servizi di trattamento, selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati e /o recuperabili a partire dal 1° gennaio 2016;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si -----

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSA

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'applicazione ed alla interpretazione di essa.-----

ART. 2 OGGETTO E FINALITÀ

I Comuni di Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Lavarone, Luserna, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano, e la Comunità della Vallagarina (di seguito rispettivamente denominati “Comune” e “Comunità”) approvano la presente Convenzione al fine di gestire l'applicazione della TA.RI. a decorrere dall'anno d'imposta 2016;-----

La titolarità giuridica della TA.RI. rimane in capo al singolo Comune, con riferimento alla potestà deliberativa in ordine ai provvedimenti amministrativi finalizzati alla determinazione degli elementi tariffari ed in ordine alla destinazione ed allocazione a bilancio del gettito del tributo. -----

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere il servizio di accertamento e riscossione della T.A.R.I. secondo le disposizioni della presente convenzione, applicando unicamente le fonti normative ed amministrative in premessa individuate. In particolare, le fasi giuridiche e contabili del servizio vengono ripartite tra le parti secondo le seguenti modalità e in relazione all'adesione o meno dei singoli Comuni alla gestione associata delle funzioni sulle entrate tributarie avvalendosi della Comunità della Vallagarina :-----

FRONT-OFFICE PRESSO SEDI COMUNALI E RELATIVA REGISTRAZIONE IN BANCA-DATI

A. Per i Comuni che si avvalgono della Comunità della Vallagarina per la gestione associata dei servizi tributari:

1. Le dichiarazioni rese dai contribuenti ai fini T.A.R.I. (i dati relativi alle superfici soggette, gli elementi anagrafici dei contribuenti ivi compreso il numero dei componenti il nucleo familiare secondo quanto disposto dal Regolamento comunale che disciplina il tributo) sono acquisite direttamente dalla Comunità ovvero dal Comune che le trasmette tempestivamente in formato cartaceo o digitale all'ente gestore nonché tutti i dati relativi ai contribuenti di cui ne venisse a conoscenza (fallimenti, SCIA, segnalazioni Camera di Commercio, ecc.). La Comunità provvede alla relativa registrazione nel gestionale in utilizzo.
2. Tutte le fasi giuridiche finalizzate all'applicazione della T.A.R.I. competono alla Comunità che risponde dei dati acquisiti dal Comune, della conservazione degli atti ad essi riferiti, del loro controllo, verifica ed accertamento in ordine alla regolarità dei dati dichiarati ed all'applicazione di eventuali sanzioni.
3. Per i Comuni di cui alla lettera A., trattandosi di gestione associata di una funzione, si è in presenza di una delega dei poteri in capo al

soggetto indicato dalla convenzione, che si identifica nel Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe presso la Comunità della Vallagarina.

B. Per i Comuni che non si avvalgono della Comunità della Vallagarina per la gestione associata dei servizi tributari:

1. Le dichiarazioni rese dai contribuenti ai fini TA.RI. (i dati relativi alle superfici soggette, gli elementi anagrafici dei contribuenti ivi compreso il numero dei componenti il nucleo familiare secondo quanto disposto dal Regolamento comunale che disciplina il tributo), nonché tutti i dati relativi ai contribuenti di cui ne venisse a conoscenza (fallimenti, SCIA, segnalazioni Camera di Commercio, ecc.) sono acquisite direttamente dal Comune che provvede alla relativa registrazione nel gestionale in utilizzo.
2. Tutte le fasi giuridiche finalizzate all'applicazione della TA.RI. competono al Comune che risponde dei dati acquisiti dallo stesso, della conservazione degli atti ad essi relativi, del loro controllo, verifica ed accertamento in ordine alla regolarità dei dati dichiarati ed all'applicazione di eventuali sanzioni.
3. Per i Comuni di cui alla lettera *B.*, le competenze assegnate alla Comunità si identificano quali servizi strumentali alla riscossione e non si assiste pertanto a una delega dei poteri che rimangono in capo al Responsabile del tributo nominato da ciascun Comune.

C. Per tutti i Comuni:

1. Spetta alla Comunità l'emissione dei titoli giuridici di riscossione, della riscossione ordinaria e coattiva (direttamente o a mezzo di

soggetto esterno abilitato per legge), dei rapporti con eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo incaricati delle predette fasi sotto il profilo tecnico-tributario, della rendicontazione al Comune delle attività poste in essere, della gestione delle attività contabili e fiscali collegate alla tassa per la parte di propria competenza. La Comunità elabora annualmente il piano finanziario da sottoporre all'approvazione delle singole amministrazioni comunali, nonché propone delle simulazioni di tariffa. La gestione contabile, finanziaria e fiscale della TA.RI. avverrà nell'ambito della contabilità generale del Comune con riferimento al Regolamento di contabilità dello stesso, stante la natura tributaria della TA.RI.-----

2. Ciascun Comune designa il proprio funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, ed in particolare le minute di carico relative alla riscossione ordinaria e coattiva, secondo quanto già indicato ai punti A3 e B3 del presente articolo. Spetta al Funzionario responsabile anche la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. La Comunità provvederà ad attivare idonee procedure di sollecito, di verifica resi postali, calcolo riduzione quota variabile su presentazione di modello unico di denuncia (MUD), nonché eventuali attività propedeutiche all'accertamento quali verifiche e controlli finalizzati al recupero delle entrate relative ai rifiuti per le annualità non prescritte, secondo modalità operative e di

programmazione concordate con il Responsabile del tributo di
ciascun Comune;-----

4. Il Comune e la Comunità per l'espletamento delle rispettive funzioni possono avvalersi, in completa autonomia organizzativa e finanziaria, di professionalità interne alla propria struttura ovvero, in tutto o in parte, affidare a soggetti esterni l'attività secondo le modalità di legge. In particolare, spetta al Comune predisporre gli strumenti giuridici per la disciplina, in via esclusiva, dei rapporti con i soggetti esterni preposti alla riscossione. -----

ART. 4 RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune e la Comunità attuano le rispettive funzioni finalizzate all'applicazione della T.A.R.I. in completa autonomia finanziaria. Il gettito annuale della T.A.R.I., derivante da tutte le fasi di applicazione della Comunità è acquisito direttamente e incassato sul bilancio del Comune, che ne acquisisce la titolarità e disponibilità giuridica. I titoli di riscossione emessi dalla Comunità devono essere predisposti in modo che il versamento da parte dei contribuenti rispetti tale principio.-----

Le tariffe della T.A.R.I. vengono deliberate annualmente dal Comune in modo da prevedere la copertura del 100% dei costi di gestione come definiti dal piano finanziario. Con separati provvedimenti il Comune provvederà a rimborsare alla Comunità i costi afferenti la gestione del ciclo dei rifiuti (comprese le spese amministrative comunque denominate collegate all'applicazione della T.A.R.I.), il cui ammontare sia stato inserito nel piano finanziario sulla base del quale è stata approvata la tariffa annuale, e ciò su rendicontazione consuntiva presentata dalla Comunità al Comune e

formalizzata con emissione di apposita fattura. La Comunità è autorizzata ad emettere fatture per acconti nella misura massima dell'80% dei costi ad essa riferibili in base al piano finanziario. -----

Nel caso di scostamenti tra bilancio ordinario di previsione e consuntivo del servizio di gestione R.S.U., l'eventuale maggiore spesa è a carico del Comune o della Comunità in base alla differenza calcolata sulla rispettiva originaria previsione di spesa approvata dal Comune con il piano finanziario. L'eventuale avanzo è rimborsato ai contribuenti secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti comunali. L'onere finanziario relativo a tale rimborso verrà sostenuto, con regolazione contabile in sede di fatturazione da parte della Comunità della propria quota di gettito nei termini sopra individuati, secondo la medesima incidenza prevista per la copertura dell'eventuale disavanzo, come disciplinata nel presente paragrafo, a valere sul piano finanziario nell'ambito del quale viene disposto il rimborso. -----

ART. 5 FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione previste dal comma 2 dell'art. 40 della L.R. n. 1/1993, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 10/1998, sono garantite dalla Conferenza dei Sindaci della Comunità della Vallagarina limitatamente ai Sindaci dei Comuni convenzionati.-----

ART. 6 DURATA, RISOLUZIONE DI CONTRATTO

La presente convenzione avrà scadenza il 31 dicembre 2020.-----

La revoca anticipata potrà essere disposta con provvedimento da parte del singolo Ente partecipante con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione del provvedimento.-----

Il luogo per la trattazione delle questioni non composte in via ordinaria è quello di cui all'articolo 5.-----

ART. 7 NORMA TRANSITORIA

Le fasi relative all'applicazione della TA.R.I. fino all'anno 2015 restano disciplinate dalla Convenzione in vigore fino al 31 dicembre 2015.-----

ART. 8 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico alla Comunità, salvo quanto stabilito al precedente art. 4.-----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

- _____ -

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

- _____ -